

Il Tribunale di Reggio Emilia

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nella procedura concorsuale iscritta al numero 4 del ruolo generale cp dell'anno 2021, a carico di Canali & C srl Srl, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1-2-2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visti gli atti della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 4/2021 r.g. fall., promosso da Canali & C. S.r.l., codice fiscale e partita iva 04944360967, con sede in Reggio Emilia (RE), viale Isonzo n. 13/A, indirizzo di posta elettronica certificata canalieco@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Ermanno Canali, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia in Via Cisalpina n.18/1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Ruscelloni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maurizio Bernardi e all'Avv. Lorenzo Muzii in forza di procura in atti;

letto il piano di concordato depositato il 28 ottobre 2021;

visto il parere del commissario giudiziale del 10 novembre 2022 in cui si evidenziavano diverse criticità e carenze informative;

rilevato che il Tribunale, con provvedimento del 23 novembre 2022, concedeva termine di venti giorni alla preponente per apportare eventuali integrazioni e/o modifiche e produrre nuovi documenti in relazione a diversi punti;

rilevato che, in data 17 dicembre u.s., la Canali & C srl depositava integrazione alla domanda di concordato corredata da n. 10 allegati cui faceva seguito, in data 29 dicembre 2021, parere del Commissario Giudiziale;

rilevato che il Tribunale, con provvedimento del 18 gennaio 2022, ritenendo che il piano e l'integrazione fossero gravemente lacunosi sotto il profilo documentale con particolare riguardo ai nuovi contratti che avrebbero dovuto contribuire ad aumentare il fatturato nel 2022 per euro 1,1 milioni, nel 2023 per euro 1,377 milioni e nel 2024 per euro 1,627 milioni nonché con riguardo al contratto Rete Xenia Aristeo fissava udienza ex art. 162 legge fall. per la comparizione della ricorrente, dei creditori interessati e del pubblico ministero;

rilevato che, in data 28 gennaio 2022, la società preponente depositava ulteriore documentazione e all'esito dell'esame della nuova documentazione prodotta, effettuato in contraddittorio all'udienza del 1 febbraio 2022, il giudice relatore concedeva termine al commissario giudiziale per esame della documentazione e per parere sino al 15 febbraio 2022 riservando all'esito la decisione al Collegio;

L'oggetto del presente giudizio camerale consiste nello stabilire se la proposta concordataria e il piano presentati dalla ricorrente siano ammissibili e, quindi, possano essere sottoposti al voto dei creditori.

Si osserva al riguardo che si è affermato in giurisprudenza, a partire da Cass. S.U. 23.1.2013, n. 1521, l'orientamento secondo cui *"In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in*

tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta inattitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato" (Cass. 6.11.2013, n. 24970);

Tale orientamento è stato ribadito anche con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale (cfr., tra le altre, Cass. 7.4.2017, n. 9061: "In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale").

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto a una verifica della fattibilità del piano, che non va confusa con la convenienza della proposta: la fattibilità è *"la prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati e può riguardare la fattibilità giuridica o la fattibilità economica del piano di concordato"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 1521 del 23 gennaio 2013).

"La verifica di fattibilità comprende, quindi, sia l'aspetto giuridico che l'aspetto economico del concordato, perché entrambe le valutazioni si impongono nel perimetro dell'unica complessiva [valutazione] attinente alla realizzabilità prima facie (ovvero alla plausibilità) della causa concreta" (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 5825 del 9 marzo 2018).

Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., perché qui la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" ancor più presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese a evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (cfr. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9061 del 07 aprile 2017).

In linea con le coordinate di siffatto indirizzo, è dunque possibile affermare che la previsione dell'art. 186-bis, u.c., l. fall. (riconoscendo al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato con continuità

aziendale, qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori), non implica che l'organo giudicante abbia il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta, ma che si debba verificare che l'andamento dei flussi di cassa e dell'indebitamento sia coerente con l'obiettivo del risanamento dell'impresa, così come indicato nella proposta e nel piano e che non sia tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.

Ove un sindacato del genere sia svolto, quale che ne sia, infine, l'esito, non si è mai innanzi a un caso di esorbitanza dai confini della valutazione di convenienza economica, ma si è proprio all'interno della valutazione riservata al (e doverosa per) il giudice del merito (cfr. in tal senso Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 27865 del 30 ottobre 2019).

Muovendo da queste premesse, il Collegio ritiene che la proposta di concordato preventivo presentata dalla ricorrente non sia ammissibile.

La società preponente non ha offerto documentazione adeguata in ordine ai nuovi asseriti contratti per euro 1.100.000,00 che dovrebbero contribuire ad aumentare il fatturato nel 2022 per euro 1,1 milioni, nel 2023 per euro 1,377 milioni e nel 2024 per euro 1,627 milioni nonché con riguardo al contratto Rete Xenia Aristeo che dovrebbe portare, secondo il piano concordatario, già nel 2022 ad un maggior fatturato nel conto economico della Canali pari ad euro 1,508milioni.

La preponente ha depositato per documentare l'esistenza dei nuovi contratti i documenti da 3.35 a 3.45.

L'unico nuovo contratto da cui emerge una proposta e l'accettazione (v. doc. 3.35) riguarda il contratto con Marangoni Academy di valore pari ad euro 4500,00.

Il secondo documento 3.36 è una proposta per euro 2000,00 indirizzata alla Scuola Italiana Pizzaioli (senza accettazione).

Il documento 3.37.1 è un offerta economica non ancora accettata. Il documento 3.38 non indica importi. Il documento 3.11.1 indica il valore di euro 30.000,00 del contratto ENEOS rinnovato per il 2022.

Il documento 3.39.4 è un offerta non ancora accettata.

Dalla lettura del documento 3.40 emergono solo trattative via mail. Il documento 3.41 contiene uno scambio di mail per fissare incontro.

Il documento 3.42 contiene dei preventivi.

Il documento 3.43 è una proposta del 26 gennaio 2022.

I documenti 3.44 e 3.45 sono proposte inviate ai clienti.

Il documento 3.46 contiene una serie di mail che riguardano delle proposte inviate ai clienti.

Con riferimento al contratto Rete Xenia Aristeo, di grande importanza in ragione del valore complessivo di euro 5.904.400 (v. all.7 al parere del commissario alla proposta definitiva di concordato) non è chiaro se i servizi offerti siano già pattuiti e vincolanti o siano invece soggetti alla richiesta facoltativa della rete Xenia.

Il commissario nel suo ultimo parere (p.5) evidenzia che non è stata offerta alcuna documentazione ulteriore a supporto e con riferimento all'attività già svolta (allegato 3.31) sono state prodotte soltanto presentazioni della piattaforma web ad ottobre 2021 nonché presentazione del sito web a settembre 2021 senza produzione di documentazione bancaria relativa ai pagamenti.

Anche con riferimento ai clienti " prospect" cioè contratti con nuovi clienti che alla data di presentazione della domanda non risultavano ancora sottoscritti ma sono stati previsti nel piano con una probabilità dell'80% mancano riscontri documentali. I contratti prospect

avrebbero dovuto contribuire ai fatturati nei diversi anni per i seguenti importi:

2021	(133.000)	2022	(538.000)	2023	(215.000)	2024
(194.000).						

Ad oggi l'unico contratto prospect in atti, effettivamente sottoscritto, sembrerebbe quello di cui all'allegato n. 3.30.1 per euro 3.000 annuali quando avrebbero dovuto esser già sottoscritti, secondo le proiezioni della società, contratti per euro 177.833.

Il ricorso non contiene inoltre una esposizione adeguatamente approfondita, degli elementi di discontinuità che dovrebbero caratterizzare il nuovo corso della gestione in un concordato in continuità.

Il piano non enuclea elementi di novità tali da lasciar ragionevolmente attendere un'inversione dell'andamento negativo degli ingressi registrato negli ultimi anni.

A fronte di tale situazione i risultati di soddisfazione previsti dal piano risultano connotati da margini ampi di aleatorietà e il commissario nella propria relazione evidenzia come la mancanza dei cd nuovi contratti muterebbe radicalmente al ribasso le già modeste possibilità di soddisfazione dei creditori promesse nel piano.

Nell'ultimo parere del commissario si sottolinea, altresì, il costo della procedura ricordando come il sig. Ermanno Canali si è impegnato a sostenere finanziariamente il concordato per euro 300.000,00 indipendentemente dall'omologa (vedasi all. 5 alla proposta definitiva di concordato). Rispetto al plafond originario di euro 300.000, risultano ad oggi già spesi euro 91.028 (vedasi relazione del C.G. del mese di settembre, pag. 9/16), residuando pertanto euro 208.972. Immaginando di utilizzare tutte le residue disponibilità del socio Ermanno Canali per il pagamento delle spese di procedura le stesse riuscirebbero a coprire, secondo le verifiche

effettuate dal commissari: i costi che dovrebbero essere considerati prededucibili relativi al preconcordato, euro 86.3554; i costi che dovrebbero essere considerati prededucibili derivanti dall'apertura della procedura, euro 117.700; i costi derivanti dalla consulenza legale e finanziaria per un solo mese (con un disavanzo di euro 1.323,00. All'omologa residuerebbero da corrispondere in prededuzione euro 162.185.

Per tutto quanto sopra riportato, deve concludersi che la proposta concordataria della Canali & C srl. Deve ritenersi inammissibile.

Deve essere liquidato il compenso del Commissario giudiziale per l'attività svolta nella fase della procedura compresa tra la presentazione del ricorso ex art. 161 comma 6 e il deposito dell'ultimo parere integrativo, tenuto conto della complessità dell'attività svolta dal Commissario e della durata della fase pre-concordataria.

p.q.m.

visto l'art. 162, comma 2, legge fallimentare, così provvede:

I. dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria;

II. liquida in favore del dott. Davide Grasselli, a titolo di compenso per l'attività svolta, la somma di euro 20.000,00, oltre al cp e all'iva e dispone che il commissario presenti richiesta di emissione di mandato di pagamento tramite pct;

III. ordina al conservatore del registro delle imprese di iscrivere questo decreto nel registro predetto

Reggio Emilia, 22/02/2022

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli

